

Gennaio 2008

Numero 3



CDQ ITALIA srl - Organismo Internazionale di Certificazione

# CDQ Magazine

## CDQ ITALIA: organismo partner delle PMI

*"La qualità a gonfie vele"*

### SPECIALE

- D.Lgs 231/01
- BASILEA 2
- MARCATURA CE

*Per saperne di più e per valutare l'operatività contatta la CDQ ITALIA*

La CDQ ITALIA srl è una società indipendente che svolge unicamente l'attività di "Organismo di Certificazione" nel rispetto dei Regolamenti Internazionali.

La CDQ è partner aziendale di tutte le Organizzazioni che si rivolgono per Certificare un proprio Sistema di Gestione, di Processo e di Prodotto. La soddisfazione ed il miglioramento continuo delle Organizzazioni rappresenta l'obiettivo del team CDQ. Il valore aggiunto della CDQ quale Organismo di Certificazione è rappresentato dalla indipendenza, imparzialità e professionalità.

La Verifica di Certificazione e di Mantenimento del Sistema rappresenta un momento di crescita e sviluppo per l'Organizzazione. L'aggiornamento con-

tinuo dei propri collaboratori, l'affidare l'iter di certificazione ad un gruppo di lavoro controllato collegialmente dalla Direzione Tecnica, ratificato e garantito dal Comitato di Controllo, il contatto immediato permette di essere i "Professionisti delle Certificazioni di Qualità".

Questo numero è uno speciale su novità che coinvolgono tutte le PMI.



## NOVITA': D.Lgs 231/01 e Basilea 2

Due sono le novità che coinvolgono tutte le Organizzazioni italiane: il D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa e la certificazione del Rating BASILEA 2.

La Responsabilità Amministrativa di certo è stata disciplinata ben anni fa dal legislatore, ma bistrattata e non considerata dagli imprenditori.

Questo fino a quando il caso Parmalat e gli scandali di Aziende Farmaceutiche hanno portato alla cronaca il modello organizzativo.

Giornalmente sui quotidiani si legge l'applicazione, da parte del Pubblico Mi-

nistro, del D.Lgs 231/2001 e la verifica del Modello Organizzativo applicato.

L'entrata in vigore del Testo Unico nell' Agosto 2007 ha esteso l'applicazione alla sicurezza sul lavoro (vedi D.Lgs 626/1994 e mod. succ).

Altra novità dal 01 gennaio 2008 per tutte le PMI: la valutazione del Rating Basilea 2. Da quel momento tutte le organizzazioni che si rivolgono al sistema bancario per investire e produrre devono farsi valutare il proprio Rating.

Avere una Agenzia di Rating che "certifica" la stabilità dando un valore aggiunto permette di migliorarsi.

### CDQ ITALIA srl

Piazza della Repubblica, 31  
Canosa di Puglia (BARI)

Tel 0883.612196

Fax. 0883.666063

Numero Verde:

800.914752

info@cdqitalia.it

www.cdqitalia.it

## Il Dls 231/01 e la Responsabilità Amministrativa



“La CDQ ITALIA può fornire un attestato di *seconda opinione* relativo a Modelli Organizzativi di Controllo”

Il Decreto Legislativo 231/01 ha introdotto nel sistema legislativo la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da fatto illecito** altrui: il che equivale a dire che oltre alle persone fisiche gli Enti collettivi rispondono ora in proprio davanti la giurisdizione penale qualora un dirigente e/o dipendente abbia commesso un reato nell'interesse della Società tra quelli ricompresi in un elenco che viene periodicamente aggiornato e che, a modo di semplificazione, contiene i reati societari, quelli contro la pubblica amministrazione, le frodi ai danni dello Stato o della UE nonché – e trattasi di recentissima innovazione (27 agosto 2007) – **i delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti ad infortuni sul lavoro qualora vi sia una corrispondente violazione della disciplina 626/94.**

Il Decreto 231/01 prevede in particolare che la responsabilità dell'Impresa venga accertata nell'ambito di un processo penale, normalmente nell'ambito del medesimo procedimento relativo agli autori del reato presupposto.

Ove l'accertamento pervenga all'affermazione di responsabilità della persona giuridica si da luogo all'irrogazione di pene modulate su un apposito arsenale sanzionatorio che ne contempla una gamma articolata andante dalla sanzione pecuniaria sino al commissariamento dell'azienda od alla cancellazione dal registro delle imprese passando attraverso la confisca dei profitti e la perdita della capacità di contrattare con la P.A.

Nel corso della fase investigativa (quindi prima del giudizio), nei confronti delle Società indagate possono essere adottate misure cautelari, cioè a dire sostanziali anticipazioni della pena finale

volte a prevenire la ripetizione dell'illecito. Tali misure assumono particolare rilevanza in quanto si esplicano, di fatto, in sanzioni interdittive, ovvero al commissariamento.

La responsabilità dell'Ente è presunta se quest'ultimo non disponga di un **Modello di Gestione e Controllo** anticrimine (cosiddetta inversione dell'onere della prova), mentre nell'ipotesi in cui sia dotato di tale strumento di *governance* è l'accusa che deve dimostrare che il sistema sia inidoneo o inefficace: è quindi evidente che per l'Impresa è considerevolmente più agevole difendersi - portando ad escludere la propria responsabilità - qualora si sia dotata di un Modello e di una struttura di vigilanza interna adeguati, lasciando all'Inquirente l'onere di provare l'inadeguatezza dello stesso piuttosto che, in assenza del Modello, dover dimostrare la propria estraneità ai fatti addebitati.

L'adozione di un **Modello Organizzativo di Controllo**, oltre alla funzione preventiva realizza anche dei benefici aziendali derivanti dal perfezionamento dell'organizzazione interna ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità.

CDQ ITALIA può fornire un attestato di *seconda opinione* relativo a Modelli Organizzativi di Controllo e relative procedure già realizzati da altri.

In questo modo i Pubblici Ministeri devono prendere in considerazione il Modello Organizzativo attestato e valutare la modalità.

Il **Vantaggio** per l'Organizzazione è fondamentale perché permetterebbe di “salvare” il futuro alla persona fisica e giuridica, con tutte le conseguenze del caso.



## La certificazione del Rating BASILEA 2

Per le PMI le banche sono sempre state – e continueranno ad essere – il principale canale di finanziamento. Negli ultimi anni le banche hanno tuttavia modificato le proprie modalità operative in materia di concessione del credito, anche nei confronti delle PMI.

Alla base di tale modifica vi è una **significativa trasformazione del settore bancario europeo**. Per le PMI, il mutamento del quadro regolamentare sull'adeguatezza patrimoniale degli intermediari creditizi, determina significative conseguenze. Le banche analizzano con **maggiore profondità** la capacità dei clienti di rimborsare i prestiti.

Nelle valutazioni che le banche effettuano per misurare i rischi connessi ai prestiti, le caratteristiche del singolo cliente assumono un rilievo crescente, e vengono sintetizzate in un **"rating"**.

Le banche si servono di questi sistemi per misurare i livelli di rischio di ciascun prestito e per determinarne così il relativo prezzo, congruo rispetto al rischio sopportato.

Queste trasformazioni incidono direttamente sulle relazioni d'affari tra imprese-clienti e banche. Mentre per le **grandi imprese** le conseguenze sono abbastanza contenute, data la loro maggiore dimestichezza con i metodi di valutazione basati su sistemi di rating, per molte PMI i cambiamenti sono significativi.

Le banche sottopongono queste ultime a una valutazione (o rating) interna sempre più completa, anche quando chiederanno prestiti modesti.

Lo sviluppo delle tecniche di gestione del rischio, hanno indotto le banche a concentrare la propria attenzione sulla misurazione e la gestione dei rischi, nonché sulla propria adeguatezza patrimoniale

rispetto a questi rischi.

Conformemente al **nuovo accordo di Basilea II**, la quota minima di **capitale di vigilanza** che le banche devono detenere (salvo alcune eccezioni), non dipenderà più soltanto dall'entità del prestito, ma anche, e soprattutto, dal rischio che esso comporta. Questo cambiamento renderà i crediti "più rischiosi" maggiormente costosi (cioè a maggior assorbimento di capitale), mentre i crediti ritenuti più sicuri diventeranno meno costosi.

**Col 2007 (entro il 1 gennaio 2008) l'insieme normativo del Comitato Basilea 2 raggiunge l'obiettivo del trattato per la misurazione del rischio di credito.**

**Cosa accade?** Le Banche contattano le Aziende affidate, chiederanno moltissime informazioni, si arriverà ad un **razionamento del credito** o ad un **peggioramento delle condizioni** che applicheranno all'Azienda.

Con **razionamento del credito** si intende che Aziende affidabili non ottengono finanziamenti adeguati allo sviluppo del proprio business e quindi, diminuiranno le attività. Ciò è dovuto alle **Differenze Informative** tra l'Azienda che richiede il credito, che possiede tutte le informazioni sullo sviluppo ed i rischi del Business e la Banca che ha una conoscenza parziale, spesso una **"non conoscenza totale"**, del business, delle attività, delle potenzialità dell'Azienda.

**Il rating, quello esterno, può aiutare l'Azienda** (il management dell'Azienda e/o l'Imprenditore), che nel caso di PMI, ha spesso scarsa capacità contrattuale nei confronti delle Banche, permettendo di fare autodiagnosi.

L'esame asettico del rating, solo sui dati economico patrimoniali può portare ad una distribuzione dei finanziamenti da parte della banca in modo non appropriato e



**"Dal 1 gennaio 2008 l'insieme normativo del Comitato Basilea 2 raggiunge l'obiettivo del trattato per la misurazione del rischio di credito".**



## La Marcatura CE e la CDQ ITALIA

La marcatura CE è l'indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto.



La marcatura CE, diretta conseguenza della Dichiarazione CE di conformità, va apposta sull'apparecchiatura e/o sull'imballaggio e/o sulle istruzioni per l'uso e/o sul tagliando di garanzia. E' il passaporto che permette ai prodotti la libera circolazione in Europa. Non è né un marchio di qualità né di origine e non significa "Made in Europa".

Deve apporre la marcature CE il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione Europea. Egli è tenuto a redigere una "dichiarazione CE di conformità" in cui indica la/e direttive applicata/e e le norme tecniche utilizzate; deve inoltre predisporre e custodire un "fascicolo tecnico" descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto e delle prove da lui effettuate comprovanti la sicurezza del prodotto stesso.

CDQ ITALIA, in qualità di organismo di controllo terzo, "super partes", ha sviluppato una serie di servizi nel settore Marcatura CE

In particolare accerta e verifica la rispondenza del fascicolo tecnico ai requisiti della norma di riferimento: certificare il fascicolo tecnico vuol dire offrire al mercato la conferma dell'impegno dell'azienda verso la costante ricerca di standard che garantiscono requisiti qualitativi più elevati.

CDQ ITALIA nell'esecuzione dell'attività di verifica della corretta costituzione del fascicolo tecnico garantisce che:

- l'Organismo ed il personale incaricato dello svolgimento delle operazioni di verifica non siano né il progetti-

sta, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone;

- l'Organismo ed il personale incaricato del controllo eseguano le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e siano liberi da qualsiasi pressione e incitamento che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo.

Il personale incaricato dei controlli possiede:

- una formazione tecnica e professionale adeguata;
- le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati;
- il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale.

L'attestazione rilasciata da CDQ ITALIA assicura il costruttore relativamente ai contenuti del fascicolo tecnico ed il rispetto di quanto previsto dalle direttive comunitarie.

### I Vantaggi:

Valorizzare le caratteristiche della macchina; Comunicazione della certificazione direttamente sul prodotto; Promozione dell'immagine aziendale; Aumento della garanzia e sicurezza; Attestazione e certificazione della corretta costituzione del fascicolo tecnico.

**Per tutti quei prodotti che necessitano di Marcatura CE effettuata da ORGANISMO NOTIFICATO la CDQ ITALIA ha stipulato una convenzione con un partner autorevole.**

"CDQ ITALIA, in qualità di organismo di controllo terzo, "super partes", ha sviluppato una serie di servizi nel settore Marcatura CE"



## Marcatura CE: prodotti da costruzione

La **Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE**, stabilisce che i prodotti da costruzione devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali relativi alle opere da costruzione, come la resistenza strutturale, sicurezza in caso d'incendio ed all'uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico, salubrità e rispetto ambientale.

La **direttiva si applica ai prodotti da costruzione** definiti quali prodotti destinati ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione.

I **prodotti da costruzione** possono essere immessi sul mercato soltanto se idonei all'uso previsto. A tale riguardo, essi devono consentire la costruzione di opere che soddisfano, per una durata di vita economicamente accettabile, i requisiti essenziali in materia di resistenza meccanica e di stabilità, di sicurezza in caso d'incendio, d'igiene, di sanità e di ambiente, di sicurezza di utilizzazione, di protezione dal rumore, di economia di energia e di isolamento termico previsti

all'allegato I della direttiva.

I requisiti essenziali sono precisati in prima istanza da documenti interpretativi elaborati da comitati tecnici e poi sviluppati mediante specifiche tecniche

Possono beneficiare del **marchio "CE"** esclusivamente i prodotti da costruzione conformi alle norme nazionali in cui sono state recepite le norme armonizzate, a un benessere tecnico europeo o, in mancanza, alle specifiche tecniche nazionali conformi ai requisiti essenziali. Le opere munite del marchio "CE" soddisfano in tal modo i requisiti essenziali.

L' **Attestato di conformità** spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità attestare, con i propri mezzi o tramite un organismo autorizzato di certificazione, che i loro prodotti sono conformi ai requisiti di una specificazione tecnica secondo le procedure di conformità menzionate nella direttiva.



"CDQ ITALIA:  
direttiva CE 89/106/CE e  
la direttiva 93/42/CE"

## Marcatura CE: dispositivi medici

La Marcatura CE dei dispositivi Medici segue la **direttiva CE 93/42/CE** ed in sintesi riguarda:

**a) Allegati II, III, IV, V, VI:**

Elettrochirurgia, stimolazione muscolare, controllo e/o registrazione delle funzioni vitali, infusione, perfusione e trasfusione, sterilizzazione, diagnostica e terapia a mezzo di

**b) Allegati II, V, VI:**

Prodotti monouso, dialisi, diagnostica per immagini a mezzo radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, terapia a

mezzo di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Le attività da effettuare:

- Classificazione dei dispositivi.
- Analisi dei rischi e determinazione delle norme di riferimento.
- Esame della documentazione tecnica.
- Diagnostica dei metodi di produzione.
- Audit del Sistema Qualità.
- Controllo periodico della produzione.



(segue da pag. 3)

quindi rischioso; bisogna andare oltre il rating asettico, valutando il know how dell'impresa.

A tal fine, infatti, l'impresa dovrebbe conoscere anche:

il numero delle classi di rating presenti nella scala di valutazione adottata dalla banca (Basilea 2 ne impone un minimo di otto, ma è possibile che la banca ne utilizzi di più). Questa informazione consente all'azienda di comprendere concretamente il proprio posizionamento nella scala di rating;

l'effettiva probabilità di insolvenza (nota come probabilità di default o PD) attribuita all'impresa. Infatti, dal momento che le scale di valutazione adottate da ciascuna banca differiranno tra loro, non sarà possibile comparare i rating attribuiti alla medesima impresa da istituti di credito diversi. Il confronto potrà invece essere istituito tra le PD attribuite all'impresa da ciascuna banca. Tuttavia difficilmente le banche comunicheranno ai propri clienti le PD loro assegnate.

**KHC - Agenzia di Rating per la Certificazione del Rating BASILEA 2 con Standard di Riferimento BAS 31001:2007** eroga un servizio di RATING totalmente diverso dallo scoring, che prevede in più:

- analisi quantitativa previsionale;
- Analisi qualitativa;
- Analisi andamentale;
- Analisi di settore;
- Analisi delle Garanzie;
- Analisi dei Sistemi di Gestione.

**Basilea 2** prevede che il rating possa essere attribuito, oltre che dalle agenzie specializzate (rating esterni), anche dalle banche stesse (rating interni).

Tali soggetti dovranno comunque soddisfare una serie di requisiti affinché i rating da loro attribuiti siano ritenuti validi ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi delle banche.

In particolare:

le agenzie specializzate devono aver ricevuto dalla Banca d'Italia il riconoscimento quali External Credit Assessment Institutions (ECAI);

anche i modelli di rating interni utilizzati dalle Banche devono essere stati approvati dalla Banca d'Italia, che vigilerà sulla loro coerenza e solidità.

**La valutazione esterna del merito del credito effettuata da KHC attraverso la certificazione del Rating Basilea 2 è una valutazione esterna indipendente** del merito del credito del soggetto prenditore di fondi (l'entità aziendale), attribuita da un **soggetto ECAI (external credit assessment institution)** a fronte di una norma o specifica (il riferimento), espressa attraverso un giudizio di sintesi riportato sul certificato.

## Il Ruolo di CDQ ITALIA

L'organismo CDQ ITALIA è **partner EBNET di KHC - Agenzia di Rating per la Certificazione del Rating BASILEA 2 con Standard di Riferimento BAS 31001:2007.**

Gli Audit presso le organizzazioni per certificare il Rating Basilea 2 KHC vengono condotti direttamente da **Auditor CDQ ITALIA** opportunamente qualificati.

La EBNET è un Network di Audit Station Internazionale – ossia Organismi Riuniti mediante accordo il cui obiettivo è:

- Comarketing e cooperazione nell'esecuzione delle attività di certificazione del rating Basilea 2 del Clienti (Joint – Audits)
- Assegnazione del Certificato EBnet insieme al Certificato KHC del Rating Basilea 2

Rappresentanza negli organi nazionali ed internazionali.

**Maggiori informazioni possono essere reperite contattando la CDQ ITALIA.**

